



Sent. 5/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30397 del registro di segreteria, proposto da M. G. Z.
(C.F. Omissis, residente a Omissis, via Omissis n. Omissis, rappresentato e
difeso dall'avv. Silvia Balestro (C.F. BLSSLB71M62F205G) presso il cui
studio in Milano, corso Italia 8, elegge domicilio come da delega in calce
depositata nel fascicolo telematico (numero di fax 0258303779; posta
elettronica silvia.balestro@milano.pecavvocati.it)

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle
liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto
Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata in copia alla
memoria di costituzione) dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc.
PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche
disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O;
domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli
avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in

	Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec	
	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it.	
	Visto l'atto introduttivo per la rideterminazione trattamento pensionistico in	
	ragione della contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 564/96;	
	FATTO E DIRITTO	
	Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l'accertamento del diritto « <i>al</i>	
	<i>riconoscimento della contribuzione aggiuntiva versata ai sensi e per gli effetti</i>	
	<i>di cui all'art. 3 del D.Lgs. 564/1996</i> », con conseguente ricalcolo del	
	trattamento pensionistico. Nelle premesse del ricorso espone di aver lavorato	
	per Unareti spa (dapprima Azienda Energetica Municipale, poi A2A) sino al	
	dicembre 2009, quando, poi, è stato distaccato presso la Femca Cisl della quale	
	è divenuto segretario generale.	
	L'INPS si è costituita in giudizio osservando che, al momento della	
	proposizione del ricorso, non poteva essere valutata la richiesta del ricorrente	
	per mancanza di idonea documentazione. In particolare, l'Ente previdenziale	
	ha eccepito che quando è stato introdotto il giudizio non era in possesso dei	
	seguenti documenti: le dma per il periodo fino al 2017 e l'autorizzazione al	
	versamento della contribuzione aggiuntiva dal parte del sindacato Femca Cisl.	
	In ragione della mancata produzione documentale, su richiesta delle parti,	
	sono stati disposti molteplici rinvii per la trattazione della controversia.	
	Con memoria del 2 gennaio 2025, l'INPS ha dato atto che la “ <i>trasmissione dei</i>	
	<i>flussi dell'intero periodo in questione è stata effettuata dallo studio di</i>	
	<i>consulenza del sindacato ex datore tra il 24 e il 26.09.2024 [doc. B.9]</i> ” e che,	
	quindi, solo dopo la predetta integrazione documentale, il medesimo ente ha	
	potuto mettere “ <i>in atto tutte le (complesse) attività di propria competenza</i> ”.	
	2	

	L'INPS, dunque, conclude chiedendo di dichiarare la cessata materia del	
	contendere, con compensazione di spese e onorari di causa.	
	Nell'odierna udienza del 16 gennaio 2025, il difensore del ricorrente avv.	
	Moroni in sostituzione dell'avv. Balestro, nulla ha osservato nel merito della	
	richiesta dell'INP di dichiarare cessata la materia del contendere ma ha	
	insistito per il riconoscimento delle spese di lite. L'avv. Borroni, per delega	
	dell'avv. Peco, ha insistito per la compensazione delle spese di lite osservando	
	che la documentazione necessaria per procedere al ricalcolo non poteva essere	
	in possesso dell'ente previdenziale.	
	Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che,	
	quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per	
	intervenuta cessazione della materia del contendere.	
	Considerato che i rinvii per la definizione della controversia sono stati dettati	
	dalla mancata produzione della documentazione necessaria da parte del	
	sindacato presso il quale il ricorrente era stato distaccato e che nessun ritardo	
	è imputabile all'INPS, il Giudice ravvisa giusti motivi per procedere	
	all'integrale compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente e l'Ente	
	previdenziale.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio.	
	Spese interamente compensate.	
	Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Laura De Rentiis	
	3	

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 17/01/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente